

CONVENZIONE

AMPLIAMENTO EDIFICIO PRODUTTIVO AI SENSI DEL D.P.R. N. 160/2010 E S.M.I., ART. 18 BIS L.R. 11/2004 E ART. 3 DELLA L.R. N. 55/2012, IN ADEGUAMENTO ALLA CONF. DI SERVIZI DECISORIA DEL 28/11/2017 ; INTERRAMENTO LINEA AEREA AD ALTA TENSIONE, COSTRUZIONE CABINA ENEL E ALLARGAMENTO ACCESSO CARRAIO SU VIALE EUROPA.

L'anno duemiladiciotto, addì del mese di

TRA:

Il comune di Segusino, CFqui rappresentato da

ed la sig.ra LIANA MINUTE, nata a Valdobbiadene, il 14/04/1963, in qualità di Legale Rappresentante della Società Omas S.r.l., con sede in via Val de la Nona n. 5, 31040 Segusino (TV), C.F./P.IVA 01547540268, in seguito denominata nel presente atto "soggetto attuatore";

PREMESSO

che il soggetto attuatore di cui sopra, ha presentato all'ufficio comunale sportello unico per le attività produttive (SUAP) domanda ID 01547540268-12052017-1247, pervenuta il 31.05.2017 prot.57176, volta ad ottenere l'ampliamento edificio produttivo ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i., art. 18 bis L.R. 11/2004 e art. 3 della L.R. n. 55/2012, in adeguamento alla conf. di servizi decisoria del 28/11/2017 ; interramento linea aerea ad alta tensione, costruzione cabina Enel e allargamento accesso carraio su viale Europa. Nei terreni di loro proprietà ai sensi della normativa vigente, siti in Segusino, della superficie complessiva di 7245 mq e distinti al N.C.T. al Foglio 13 con i mappali 225, 342, 604, 675, 678, 680, 682, 824, 825, 826, con le seguenti superfici:

Foglio	mappale	Superficie mq
13	225	1.798
13	342	460
13	604	879
13	675	510
13	678	386
13	680	581
13	682	260

13	824	421
13	825	445
13	826	1.505

CONSIDERATO

- che i soggetti attuatori hanno richiesto l'intervento in quanto:

- La Omas S.r.l., primaria azienda del settore *eyewear*, in funzione delle proprie esigenze di sviluppo si propone di potenziare la sede attuale, collocata nella zona produttiva di Segusino, trasferendo tutti i laboratori e gli uffici attualmente collocati nel centro storico del paese in zona impropria;
- La realizzazione di standard urbanistici in area agricola E2 in deroga allo strumento urbanistico vigente.

- l'amministrazione comunale ha favorevolmente condiviso la scelta in quanto:

- si conviene sull'importanza del consolidamento di una attività produttiva di tale importanza e profilo;
- si giudica positivamente il rafforzamento del polo produttivo nella zona industriale di Segusino, necessario per garantire occupazione e contrasto alle dinamiche degenerative tipiche delle aree pedemontane;
- si giudica positivamente l'intervento in quanto si pone in attuazione del Piano vigente, in quanto i laboratori attuali nel centro storico di Segusino sono "attività produttiva in zona impropria";
- si giudica di impatto marginale da un punto di vista urbanistico ed ambientale la deroga introdotta, in quanto l'area ricade all'interno della fascia di rispetto della strada Provinciale ed in parte è già stata destinata a parcheggio ed area verde;

- che, a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria del responsabile del procedimento e/o della conferenza dei servizi con verbale prot. del 28.11.2017, il consiglio comunale si è espresso con deliberazione del C.C. n° del divenuta esecutiva ai sensi di legge, comportando deroga dello strumento urbanistico vigente;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - premesse

Sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti documenti:

- Relazione Tecnica illustrativa
- Elaborati grafici di progetto edilizio:

TAV. n.	CONTENUTO	REV.	DATA REV.
A01	TAV. URBANISTICA : inquadramento	02	31.01.2018
A02	TAV. URBANISTICA : progetto	03	31.01.2018
A02-bis	piano quotato (planimetria sdf e progetto)	02	01.12.2017
A03	Sottoservizi (planimetria-piano terra)	02	01.12.2017
A03-bis	Sottoservizi (piano primo)	01	01.12.2017
A04	STATO DI FATTO	01	31.01.2018
A05	piano terra	02	01.12.2017
A06	Piano primo	02	10.10.2017
A07	copertura	04	31.01.2018
A08	Prospetti e sezioni	04	31.01.2018
A09	COMPARATIVA piano terra	02	01.12.2017
A10	COMPARATIVA piano primo	02	10.10.2017
A11	COMPARATIVA copertura	03	31.01.2018
A12	COMPARATIVA planimetria e RECINZIONI	02	01.12.2017
A13	COMPARATIVA prospetti e sezioni	04	31.01.2018
A14	L 13/89 – piano terra	02	01.12.2017
A15	L 13/89 – piano primo	01	27.09.2017
A16	Linee vita	02	01.12.2017

A17	Viste 3d	02	31.01.2018
-----	----------	----	------------

Art. 2 – obblighi dei soggetti attuatori

I soggetti attuatori dichiarano di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione e si obbligano per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare con oneri a totale carico, le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e le eventuali opere di mitigazione descritte in dettaglio nella relazione tecnica e negli elaborati tecnici, nei modi e nei tempi ivi prescritti.

Art. 3 – aree per standard urbanistici e per opere di urbanizzazione

L'aumento della superficie della Lottizzazione esistente D1-3 ha determinato i seguenti standard pubblici che saranno monetizzati.

Sup. urbanizzazione primaria	221 mq
Sup. urbanizzazione secondaria	221 mq

Art. 4 – opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di mitigazione

I soggetti attuatori si impegnano a realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria oltre a quelle di mitigazione.

il soggetto attuatore si impegna ad interrare elettrodotto che attraversa centralmente il lotto con le modalità riportate nella Tav. A02_01 e con le specifiche che verranno impartite dall'Enel.

Il soggetto si impegna a spostare il palo della linea di media tensione con le modalità riportate nella Tav. A02_01 e con le specifiche che verranno impartite dall'Enel.

Il soggetto si impegna a realizzare la nuova cabina Elettrica come da prescrizioni Enel.

Il soggetto attuatore si impegna a realizzare le opere di mitigazione che consistono in una fascia di rispetto alberata della profondità di m 5,00 lungo il lato prospiciente viale Europa come richiesto dalla normativa.

Art. 5 – collaudo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di mitigazione

Il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di mitigazione sarà

eseguito ad opere ultimate da un collaudatore nominato dal comune, con spese e oneri a carico dei soggetti attuatori.

Art. 6 – oneri a carico dei soggetti attuatori

La realizzazione delle opere primarie e secondarie da parte dei soggetti attuatori andrà a scapito degli oneri previsti dalla normativa vigente, afferenti il rilascio dei permessi di costruire.

I soggetti attuatori si obbligano altresì a versare al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire il contributo di costruzione, se e in quanto dovuto, determinato conformemente alle disposizioni vigenti all'atto del rilascio dello stesso.

Art. 7 – tempi di esecuzione

I lavori dovranno essere iniziati entro 16 mesi dalla notifica del provvedimento conclusivo del SUAP previa comunicazione scritta al comune e saranno ultimate entro tre anni dall'inizio lavori.

Art.8 – ulteriori obblighi dei soggetti attuatori

Per gli interventi di cui all'articolo 3 della Legge Regionale 31.12.2012 n. 55, è fatto divieto per due anni, a far data dal rilascio del certificato di agibilità, il mutamento di destinazione d'uso ed il frazionamento in più unità immobiliari degli immobili destinati all'attività produttiva. I soggetti attuatori si obbligano, per sé o per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, ad utilizzare l'edificio e le relative pertinenze quale bene strumentale alla propria attività produttiva

Art. 9 - spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dei soggetti attuatori.

Art. 10 - REGIME FISCALE

Gli obblighi contenute nella presente convenzione hanno carattere reale e pertanto la stessa verrà trascritta a carico dei proprietari ed a favore del comune.

Tutte le spese imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle per l'atto notarile di cessione delle aree di cui all'art. 3, sono a carico dei soggetti attuatori con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione ed in particolare dei benefici della L. 28.01.1977, n. 10 e successive modifiche. Viene inoltre esclusa l'iscrizione di ipoteca legale, stante la natura pubblicistica delle obbligazioni regolate dalla presente convenzione.

Art. 11 – decadenza della Deroga

La deroga decade ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga, concessa con provvedimento motivato del consiglio comunale per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del richiedente l'intervento. La proroga per l'inizio dei lavori non può essere superiore a 12 (dodici) mesi e la relativa richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine per l'inizio dei lavori.

Art. 12 – risoluzione delle controversie

Qualsiasi eventuale lite o controversia circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o l'inadempimento del presente contratto e in mancanza di accordo stragiudiziale tra le parti, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Treviso.

Le parti